

ORDINANZA DEL SINDACO N. 85 DEL 25/11/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI IN ARIA AMBIENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA - MISURE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso che:

- Il Piano di Azione approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 in applicazione del D.Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2 prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D.Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali;

Considerato che:

- Tramite la Rete Regionale di Qualità dell'Aria è in corso il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di centraline dislocate nelle aree urbane di Pesaro, Fano, e Urbino, anche tramite polverometri per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM 10);
- la DACR 52/2007 comprende il Comune di Montelabbate in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM10)
- con DACR n. 116/2014 è stata approvata la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, prevista dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010, individuando due zone "zona collinare montana" e zona valliva";
- dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema delle centraline relativamente al particolato fine PM 10 si evince in tali zone un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale (mese di dicembre) e primaverile stante il superamento in alcune stazioni dei valori limite di concentrazione giornaliera stabiliti dal D. Lgs.155/2010 (All. XI);

- a seguito degli interventi di i sensibilizzazione e di altre misure strutturali attuate sulla mobilità sostenibile (rotatorie, piste ciclabili, marciapiedi) negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento, ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di azioni e interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, alla luce delle implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

Vista la DGR 1064/2015, la DGR 1629 del 27/12/2016 e la DGR 1123 del 03/08/2020 con la quale vengono individuati i provvedimenti, da adottare da parte dei singoli comuni, per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in atmosfera;

Preso atto della comunicazione della Regione Marche, prot. in arrivo n. 9520 del 21/08/2020, con la quale vengono trasmesse le nuove misure relative al traffico stradale urbano da adottare nel tentativo di ridurre la concentrazione degli inquinanti in atmosfera;

Tenuto conto delle finalità preventive e delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

Ritenuto necessario adottare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento da polveri sottili PM 10 ricorrendo a provvedimenti limitativi e selettivi nei confronti delle attività produttive che maggiormente contribuiscono a tale inquinamento, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

Visto:

- il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 18/8/2007 n. 267 "Testo Unico Autonomie Locali";
- il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52, del 8/5/2007, concernente la "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente";
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9";
- l'art. 7, comma 1, lettera b), del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale;
- la DGR n. 1064/2015;
- la DGR n. 1629/2016;
- la DGR n. 1123 del 03/08/2020;

ORDINA

Sull'intero territorio comunale con decorrenza a far data dall'emissione della presente ordinanza, fino al 15 aprile 2021 e per il periodo dal 1 novembre al 15 aprile di ogni anno successivo, fatto salvo diversa disposizione, il rispetto degli obblighi e divieti relativi alle seguenti misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole):

A) Attività autorizzate

Le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale

da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uquali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

B) Combustione di biomasse:

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

E' stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile.

ORDINA ALTRESI'

Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza.

Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Locale solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente, non altrimenti prevedibili.

RENDE NOTO

In sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione per il miglioramento della qualità dell'aria o rivolte alla migliore gestione del provvedimento:

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore Lavori Pubblici di questo Comune, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento.

Avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

DISPONE

Che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo Polizia Locale per quanto di competenza in ordine alla verifica dell'esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa;

Che il presente provvedimento venga reso noto alla popolazione ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione al pubblico;

Che il Servizio Lavori Pubblici di questo Comune in collaborazione con il Servizio Affari Generali e Segreteria provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di: Prefetto di Pesaro e Urbino, Questore di Pesaro, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale di Pesaro, Gruppo Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

Ed inoltre a:

ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro;

A.S.U.R. Marche – Area vasta n. 1 - Dipartimento di Prevenzione di Pesaro;

AMI Spa;
Adriabus Arl;
Marche Multiservizi Spa;
Aspes Spa;

Sindaci dei Comuni ricadenti nei territori dei Comuni della zona costiera e valliva di cui alla DACR 52/2007 della Provincia di Pesaro e Urbino: Pesaro, Fano, Mondolfo, Colbordolo, Gabicce Mare, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, San Costanzo, Gradara, Tavullia;

Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;

Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio,

Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);

> IL SINDACO Cinzia Ferri

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005